

PROVINCIA di CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Premessa

Il presente Regolamento è adottato ex art. 57 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *ss.mm.*, in conformità alle **Linee guida** di cui alle **Direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità del 4 marzo 2011 e seguenti, ivi compresa la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019**. Viene disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento del *“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* della Provincia di Campobasso (di seguito denominato CUG Provincia di Campobasso, anche solo CUG Provincia).

Articolo 1 (Finalità)

1. Il CUG Provincia, secondo quanto disposto dalle **Linee guida** di cui alle citate **Direttive del Ministro del 4 marzo 2011 e del 26 giugno 2019** (in seguito Direttiva/e), opera all'interno dell'Amministrazione con compiti propositivi, consultivi e di verifica, perseguendo gli obiettivi di:

- a) assicurare nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestie e di discriminazione diretta e indiretta;
- b) ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;
- c) accrescere la performance organizzativa dell'Amministrazione, rendendo efficiente ed efficace l'organizzazione anche attraverso l'adozione di misure di valorizzazione dell'integrità pubblica, atta a favorire il benessere organizzativo e la promozione delle pari opportunità, in contrasto ad ogni tipo di discriminazioni.

2. Il CUG Provincia garantisce la diffusione dei valori di pari opportunità e di integrità, mediante interventi di formazione, di diffusione del modello culturale, improntato alla promozione dei valori pubblici di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche mediante azioni sperimentali.

Articolo 2 (Composizione, durata in carica e nomina)

1. Il CUG Provincia è designato in conformità delle Direttive già emarginate, a mezzo di interpello interno di competenza del Dirigente del I Settore, giusta approvazione a mezzo di Decreto Presidenziale. Esso è costituito in modo **paritetico** dalle seguenti componenti indicate in Direttiva n. 2/2019:

- a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente ed effettivamente rappresentative in amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001 nonché Direttiva n. 2 del 2019 § 3.6 “criteri di composizione”;
 - b) un pari numero di componenti rappresentativi dell'Amministrazione;
- Il Presidente è designato dall'Amministrazione, come pure il Segretario.

2. Il/la Vicepresidente viene eletto/a con cadenza biennale, e può essere riconfermato/a, tra i/le componenti che propongono la propria candidatura in sede di assemblea plenaria. Viene eletto/a in tale circostanza a maggioranza e scrutinio palese. In caso di parità di voti tra due o più candidati il/la Presidente sceglie il/la Vicepresidente tra i candidati rappresentanti delle OO.SS.. In assenza di candidature il/la Presidente sceglie quale Vicepresidente un/una componente di sua fiducia. Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza o/e impedimento.

3. Il CUG Provincia ha durata quadriennale.

4. Per ogni componente titolare è previsto un/una supplente. I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG Provincia solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, ovvero anche in presenza di questi, qualora siano inseriti/e in specifici gruppi di lavoro le cui attività siano poste all'Ordine del Giorno di specifiche riunioni, nonché tutte le volte in cui il/la Presidente ritenga utile la loro presenza.

5. I/le componenti nominati/e nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato e continueranno a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo CUG Provincia.

6. La nomina dei componenti dell'Amministrazione viene effettuata in esito a trasparente procedura comparativa a cui può partecipare il solo personale dell'Amministrazione interessato ed in servizio.

Ai fini di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti del CUG Provincia è rinnovabile purché gli stessi componenti risultino essere i più idonei allo svolgimento dell'incarico, per l'attività già svolta e, sempre comunque all'esito di procedura comparativa.

Le componenti sindacali sono designate da ciascuna delle organizzazioni sindacali di rispettiva competenza (ex artt. 40 e 43 del d.lgs. 165 del 2001); la durata del loro mandato è rinnovabile.

7. In caso di impedimento a qualsiasi titolo permanente di uno dei componenti del CUG Provincia, è disposta la sostituzione del componente, secondo la competenza dell'Organismo di designazione, da effettuarsi nelle medesime modalità di nomina.

Articolo 3

(Sede)

1. Il CUG Provincia ha sede presso la SALA GIUNTA della PROVINCIA in via Roma n. 47 Campobasso. L'Amministrazione si impegna a sostenere il CUG con l'Ufficio delle Pari Opportunità, anche garantendo idonea logistica mediante strumenti informatici, sia per riunioni plenarie che di Gruppi di Lavoro anche organizzati con esperti e/o personale. Presso l'ufficio di pari opportunità sono conservati gli archivi del CUG Provincia.

Articolo 4

(Risorse umane e strumentali)

1. L'Amministrazione mette a disposizione del CUG Provincia le risorse umane e strumentali idonee a perseguire le finalità previste dalla legge e dagli atti di indirizzo, ex art. 57, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 165 del 2001, in conformità della normativa vigente e secondo le disponibilità interne di bilancio.

2. Le spese di funzionamento del CUG Provincia gravano sulle ordinarie assegnazioni PEG per il personale amministrativo, comprendendo anche le spese di trasferimento, vitto e alloggio sostenute dai componenti e/o esperti nominanti dal CUG Provincia, qualora provenienti da sedi diverse da quelle in cui si svolgono le previste attività.

Articolo 5

(Compiti del CUG Provincia di Campobasso)

1. Esercita i compiti ad esso assegnati ex art. 57, comma 3, del D.lgs. 165/2001, nonché Direttive del 4 marzo 2011 e n. 2 del 26 giugno 2019, svolgendo in particolare le seguenti funzioni e compiti:

Funzione propositiva, espletata anche mediante proposte all'Amministrazione, nei seguenti ambiti:

- a) predisposizione di Piani di azioni positive;
- b) iniziative dirette ad attuare e potenziare politiche di conciliazione vita privata e lavoro;
- c) criteri di valutazione del personale;
- d) azioni positive volte ad attuare ed accrescere e valorizzare l'integrità pubblica mediante la pari dignità delle persone, anche mediante linguaggio di genere;
- e) programmazione di genere che valutino le esigenze delle donne e degli uomini (Bilancio di genere);
- f) proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di progetti e interventi, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, di prevenzione e rimozione delle situazioni di discriminazione, violenza, mobbing, disagio organizzativo all'interno dell'Amministrazione.

Funzione consultiva espletata su:

- a) progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione;

- b) piani di formazione del personale e Piano strategico nazionale sulla violenza di genere;
- c) orario di lavoro e forme di flessibilità lavorativa;
- d) interventi di conciliazione;
- e) criteri di valutazione del personale.

Compiti di verifica realizzati attraverso:

- a) la Relazione annuale (30 marzo) di cui al successivo art. 6;
 - b) il monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, delle indennità e posizioni organizzative, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne;
 - c) la verifica dell'assenza di qualsiasi forma di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di lavoro.
- Il CUG Provincia, in esito alle attività menzionate, può segnalare le eventuali situazioni critiche ai soggetti funzionalmente e territorialmente competenti.

Articolo 6

(Relazione annuale)

1. Ai sensi della Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, il CUG Provincia, ricevuti i dati necessari dall'Amministrazione, redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale della Provincia di Campobasso, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione del Piano triennale di azioni positive, il monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, le indennità e posizioni organizzative ai fini di individuare eventuali differenze retributive tra uomini e donne.

2. La relazione viene trasmessa:

- ai vertici politici ed amministrativi della Provincia di Campobasso;
- alle OO.SS.;
- all'Organismo indipendente di Valutazione (OIV), in quanto rileva ai fini della valutazione della *performance* organizzativa complessiva dell'amministrazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile;
- alla Consigliera regionale di Parità della Regione Molise
- al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento per le Pari opportunità all'indirizzo monitoraggiocug@funzionepubblica.it.

In ragione del collegamento con il ciclo di programmazione, il Piano triennale di azioni positive deve essere aggiornato nel PIAO.

Articolo 7

(Nucleo di ascolto organizzato interno all'Amministrazione con il Consigliere di fiducia)

1. Il/la Presidente del CUG Provincia al fine di potenziare la funzione di verifica di cui all'art. 5 promuove, in collaborazione con l'ufficio competente per la gestione del personale, la costituzione di un Nucleo di ascolto organizzato interno all'Amministrazione, mediante il Consigliere di fiducia, designato dal Presidente della Provincia.

2. In ogni caso, il CUG Provincia svolge un'azione di tutela dei dipendenti che segnalino comportamenti violenti o molesti affinché non venga consentita e tollerata, nei loro confronti, alcuna azione persecutoria o discriminatoria diretta o indiretta, segnalandone immediatamente i/casi/o alla Consigliera di Fiducia.

Articolo 8

(Compiti del/la Presidente, del/la Vicepresidente, Segretario)

1. Il/la Presidente rappresenta il CUG Provincia; cura la trasmissione della relazione annuale ai vertici politici e amministrativi ex art. 6 del presente Regolamento; vigila sul rispetto delle delibere del Comitato; garantisce l'informazione costante, nell'ambito dell'Amministrazione, circa le iniziative poste in essere; assicura i contatti in rappresentanza del Comitato con il vertice politico, con il Direttore Generale, con il Dirigente del 1° settore e con gli Organi dell'Amministrazione sulle tematiche di interesse.

2. Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente, assumendone le funzioni, in caso di assenza e/o impedimento dello/a stesso/a.

3. Il/la Segretario/a, nominato/a dall'Amministrazione, cura l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale relativo agli argomenti delle stesse, con l'indicazione dell'ordine del giorno; in sede di deliberazione, tiene nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi; redige il verbale di ogni seduta. Garantisce il supporto necessario al CUG Provincia e ne cura la tenuta dell'archivio.

4. In caso di assenza o impedimento del/la Segretario/a, le relative funzioni vengono affidate dal Presidente ad un altro/a componente del Comitato.

Articolo 9

(Modalità di funzionamento)

1. Il CUG Provincia si riunisce con periodicità ed a cadenza almeno trimestrale.

2. L'avviso di convocazione è comunicato tramite posta elettronica ai/le componenti non meno di otto giorni prima delle riunioni e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, del luogo fissati per la riunione e la

documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

4. Qualora un/a componente sia impossibilitato/a a partecipare, sia in presenza sia utilizzando le tecnologie informatiche per la web conference, deve darne comunicazione, tempestivamente e per iscritto, tramite posta elettronica, sia al/la Presidente che al/la proprio/a supplente.

5. La convocazione del CUG Provincia può essere richiesta al/la Presidente, in via straordinaria, da almeno un terzo dei componenti per motivi di particolare gravità e urgenza.

6. I/le componenti del CUG Provincia nell'espletamento delle attività istituzionali del Comitato stesso, sono considerati in attività di servizio a tutti gli effetti. L'Amministrazione tiene conto dell'attività svolta dai/le componenti anche ai fini dei carichi di lavoro, come indicato dalla Direttiva del 4 marzo 2011 recante linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG, in conformità della normativa vigente.

7. Ai fini di consentire lo scambio di informazioni e il collegamento tra componenti titolari e supplenti, può essere indetta, normalmente una volta all'anno, una riunione plenaria.

8. Non è autorizzata la diffusione dei documenti (o loro contenuti) prodotti dal CUG Provincia *e/o* dai Gruppi di Lavoro/Commissioni, compreso il verbale di riunione, se non successivamente alla loro pubblicazione sul sito, con riserva di trattamento e di riservatezza per temi sensibili;

9. Qualsiasi tipologia di documenti prodotti dal CUG Provincia deve essere preventivamente portata a conoscenza di tutti i membri.

10. Il/la Presidente relaziona circa le risultanze dei documenti prodotti dal CUG Provincia *e/o* dai Gruppi di Lavoro ed inviati all'Amministrazione.

11. Non è autorizzata la divulgazione al di fuori del CUG Provincia di eventuali dati identificativi di singole persone relativamente a contenuti trattati durante le riunioni.

12. L'account di posta elettronica del CUG Provincia è gestito dal/la Presidente, dal/la Segretario.

13. I/le componenti possono richiedere, concertandolo precedentemente con il/la Presidente, la presenza durante le Assemblee di soggetti esterni o interni all'Amministrazione, senza diritto di voto, che siano qualificati a supportare le attività progettuali del CUG Provincia, anche come definito nella Direttiva 2/2019, al paragrafo 3.6.

14. Alle assemblee possono essere ammessi soggetti esterni, su richiesta del Presidente o dei componenti, senza diritto di voto.

15. Un/a componente del CUG, su delega del Presidente ed informativa resa dal Presidente al CUG Provincia, partecipa alle riunioni di Amministrazione, se ad esse invitato/a.

Articolo 10

(Validità delle sedute)

1. Ai fini della validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti compreso il Presidente. Le condizioni di validità delle riunioni del CUG Provincia devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.

2. Qualora un/a componente effettivo o supplente si assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il/la Presidente può rappresentare all'Amministrazione l'opportunità di procedere alla relativa sostituzione.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi, con voto palese dei presenti, in

caso di parità, la prevalenza del voto del/la Presidente.

4. Nel caso di seduta plenaria, con contemporanea presenza del/la componente effettivo e del/la supplente, quest'ultimo non viene conteggiato ai fini del calcolo del numero legale e non ha diritto di voto.

5. Nel caso di assenza dei membri effettivi, i/le supplenti li sostituiscono pienamente, esercitando diritti e facoltà.

6. Di ogni seduta viene redatto un verbale sintetico a cura del Segretario ed i/le componenti possono far risultare le loro dichiarazioni testuali. Il suddetto verbale verrà inviato, solo per informazione, anche ai membri sostituiti.

7. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del CUG Provincia nella seduta successiva, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a e pubblicato sul sito dell'ente/Comitato unico di garanzia, nel rispetto della normativa di tutela della privacy.

Articolo 11

(Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni di un componente del CUG Provincia devono essere presentate per iscritto al/la Presidente del CUG medesimo, che ne dà comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

2. Il/la Presidente ed il/la Segretario comunicano, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG Provincia e all'Amministrazione.

3. Il/la Vicepresidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG Provincia, il quale procederà alla nuova nomina secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente Regolamento.

4. Il CUG Provincia prende atto, nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera, delle dimissioni.

Articolo 12

(Commissioni e gruppi di lavoro)

1. Nello svolgimento della sua attività il CUG Provincia può operare anche tramite Commissioni o Gruppi di lavoro.

2. Possono far parte delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro sia i/le componenti titolari che i/le componenti supplenti, nonché il/la Consigliere/a di Fiducia nel caso in cui si ritenga, in considerazione delle specifiche competenze, acquisire il suo contributo.

3. Le Commissioni ed i Gruppi di lavoro sono costituiti previa deliberazione assunta a maggioranza del CUG Provincia che ne definisce i compiti e la composizione.

4. La suddetta proposta di deliberazione deve essere resa disponibile ai membri del CUG Provincia contestualmente all'avviso di convocazione della riunione nella quale sarà discussa.

5. Il/la Presidente, sentito il CUG Provincia, può designare tra i/le componenti dei suddetti Gruppi di lavoro e Commissioni un/a responsabile per singoli settori o competenze del CUG stesso.

6. Il/la responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tali fini cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG Provincia e formula proposte di deliberazione.

7. Il CUG Provincia opera anche all'esterno dell'Amministrazione, per il tramite di suoi delegati designati dal Presidente, a riunioni, gruppi di lavoro, eventi, ecc. È buona prassi relazionare il CUG Provincia per iscritto o alla prima occasione assembleare.

Articolo 13

(Rapporti tra il CUG Provincia e l'Amministrazione)

1. I rapporti tra il CUG Provincia e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il CUG Provincia provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Amministrazione provinciale.
3. Il CUG Provincia può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
4. Il CUG Provincia mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del CUG stesso e si raccorda principalmente con:
 - la Direzione Generale e Dirigente del I Settore (Personale)
 - il Segretario Generale;
 - ufficio delle pari opportunità in ambito Provinciale;
 - il/la Consigliere di fiducia
 - l'OIV
 - con gli altri Organismo paritetici d'obbligo per l'Amministrazione
 - il/la Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui all'art. 39-ter del d.lgs. 165/2001
 - il/la Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
 - il/la Responsabile della protezione dei dati personali
 - il RSPP, il RLS e il Medico competente

Come previsto dalle linee guida, il CUG è invitato al preventivo consulto ogni qualvolta siano adottati atti interni secondo il principio *gender mainstreaming*. L'Amministrazione fornisce tutti i dati e le informazioni necessarie al rilascio del parere. La richiesta di parere, con gli eventuali documenti da esaminare, va trasmessa con tempi che assicurino al CUG la possibilità di formulare adeguatamente la propria valutazione.

Il CUG Provincia collabora con l'Amministrazione alle attività finalizzate all'adozione della Carta per le pari opportunità e "**Carte della conciliazione**", secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2019, per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tali carte consentono la costituzione di reti di conciliazione tra la pubblica amministrazione e i servizi presenti sul territorio; la sperimentazione di sistemi di certificazione di genere.

Articolo 14

(Rapporti tra il CUG Provincia ed altri attori istituzionali esterni all'Amministrazione)

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CUG Provincia collabora con gli altri CUG, con il/la Consigliere/a di parità nazionale, regionale e provinciale, comitati, organismi e soggetti che si occupano di medesime tematiche a livello internazionale, nazionale, regionale, ivi comprendendo la Commissione regionale di parità e pari opportunità del Consiglio regionale di Parità della regione Molise.
2. Il CUG Provincia si avvale del network nazionale, coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento delle pari opportunità, di cui alla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità, al fine di instaurare un rapporto più diretto con gli altri CUG ed avviare con essi iniziative volte a valorizzarne il ruolo nell'Amministrazione.

Art. 15

(Pubblicità)

1. Il CUG Provincia valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo ed esterno, i risultati

del proprio lavoro e le attività programmate, all'uopo avvalendosi di ogni mezzo messo a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 16

(Trattamento dei dati personali e Disposizioni di rinvio)

- 1.** Le informazioni ed i documenti acquisiti dal CUG Provincia nel corso della propria attività devono essere trattati e conservati, in conformità del Codice per la protezione dei dati personali D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, in conformità alla normativa vigente.
- 2.** Il presente Regolamento ed eventuali modifiche vengono approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto.
- 3.** Il Regolamento ovvero eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione e vengono pubblicate nel sito istituzionale dell'Amministrazione, nelle modalità di legge.
- 4.** Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente di settore.